

Corso Base Per Guardie Ecologiche Volontarie 2013

Legge Regionale E.R n. 23/89

a cura di: Corsi Paolo
GEV del CGEV Parma

di P.Corsi
vers. 5.1 12-10-2013

Scopo della Lezione

Elementi di legislazione

Legge Regionale E.R. n. 23/89

1 Elementi di Legislazione

FONTI DEL DIRITTO ITALIANO

Atti o fatti riconosciuti idonei a produrre norme giuridiche che nel loro complesso costituiscono l'ordinamento giuridico.


IN ORDINE GERARCHICO

COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI

ATTI DI LEGISLAZIONE ORDINARIA

- Leggi ordinarie dello Stato (Parlamento)
- Decreti Leggi del Governo
- Decreti Legislativi del Governo
- Statuti delle Regioni ordinarie
- Leggi regionali
- Leggi delle Provincia di Trento e Bolzano

ATTI DI NORMAZIONE SECONDARIA

- Regolamenti
 - Ordinanze
 - Statuti degli Enti Minori
 - Atti della P.A.
- 
- attività normativa della P.A.

CONSUETUDINE (USI)

NORME INTERNE DELLA P.A.

- Regolamenti
- Circolari
- Ordini
- Istruzioni

RAPPORTO FRA LE FONTI

CRITERIO DI GERARCHIA

- norma di grado inferiore non può modificare o abrogare norma di grado superiore
- norma di grado superiore può modificare o abrogare norma di grado inferiore
- norme di pari grado possono modificarsi reciprocamente in base al **CRITERIO TEMPORALE**

CRITERIO DELLA COMPETENZA

- **RISERVA DI LEGGE** ordinaria o costituzionale (art. 117)
 - Demandata in via esclusiva ad una specifica fonte la disciplina di determinate materie.
 - Es. Salute è di competenza Statale (come diritto fondamentale) ma demandata alle Regioni come gestione economica.
 - Es. Esercito e di competenza Statale

EFFICACIA DELLE NORME GIURIDICHE

NEL TEMPO

- **Entrata in vigore**
 - Pubblicazione (Gazzetta Ufficiale, CEE, BUR, ecc)
 - Periodo di “vacatio legis” (di norma 15 gg dopo pubblicazione)
 - Obbligatorietà
- **Abrogazione**
 - Dichiarazione espressa del Legislatore
 - Dichiarazione tacita del legislatore (l'ultima legge deroga la precedente, la nuova norma è incompatibili con le precedenti)
 - Referendum popolare (art. 75 Costituzione)
 - Legge emanata per un certo periodo di tempo o circostanze.
 - Sentenza ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

EFFICACIA DELLE NORME GIURIDICHE

NEL TEMPO

- **Irretroattività delle norme giuridiche**
 - Art. 11 disp. prel. cod. civ.
 - La legge NON PUÒ regolare rapporti verificatisi antecedentemente alla sua emanazione.
 - Principio derogabile:
 - dal legislatore
 - retroattive le leggi di ordine pubblico
 - retroattive le norme imperative
 - Art. 2 Codice Penale
 - retroattive le leggi più favorevoli al reo.
 - **Per la pena si applica sempre la norma più favorevole al reo.**
- **Successione delle norme nel tempo**
 - Problemi per le situazioni in via di definizione
 - Il Legislatore detta **NORME TRANSITORIE** con le quali si tende a graduare l'applicazione della nuova legge. (es L. 152/00 scarichi domestici 4 anni).

EFFICACIA DELLE NORME GIURIDICHE

NELLO SPAZIO

- **Regola generale della TERRITORIALITÀ**
 - Le norme si estendono a tutto il territorio “*di competenza della fonte*”
 - STATO
 - REGIONE
 - PROVINCIA
 - COMUNE
 - ENTI TERRITORIALI (es, PARCO, COMUNITÀ MONTANA, AIPO)
 - Navi, aereomobili, ambasciate, ecc
 - Sono territorio italiano
- **ECCEZIONI DI ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE NORME**
 - Legge contro il turismo sessuale
 - Personale civile e militare impiegato in missioni “militari” all'estero

COMUNITÀ EUROPEA - ATTIVITÀ LEGISLATIVA

COMUNITÀ EUROPEA

- L'Italia fa parte della Comunità Europea
- È un membro **FONDATORE** – Trattato di Roma 1957
 - La Costituzione Europea del 2004 è stata firmata a ROMA
- **EMANA ATTI NORMATIVI VINCOLANTI** per gli ordinamenti giuridici degli stati membri.
- **Esistono altri ORGANISMI SOVRANNAZIONALI EUROPEI**
 - C.E.C.A. / EURATOM / ex C.E.E. / ecc.
 - Emanano anche loro **ATTI NORMATIVI VINCOLANTI**

COMUNITÀ EUROPEA - ATTIVITÀ LEGISLATIVA

ATTI NORMATIVI

REGOLAMENTI



Hanno valore di legge in tutti gli stati membri
Portata generale
Direttamente applicabili
Esecutivi senza nessun atto da parte del paese membro

Es. Trasporto Rifiuti tra stati della CE, Trasporto, Trattamento carcasse animali contaminati (Mucca Pazza), ecc

DECISIONI



Hanno portata individuale
Indirizzate ai singoli membri
Sono **OBBLIGATORIE** in tutti gli elementi

DIRETTIVE



Portata generale o individuale
DEVONO ESSERE RECEPITA dallo stato membro
NON SONO OBBLIGATORIE in tutti i suoi elementi
Esiste l'obbligo per ogni stato membro di recepirle mediante una legge dello stato, viene lasciato margine per armonizzare la direttiva con la normativa nazionale. La legge del paese membro deve recepirla coerentemente, altrimenti incorre in una **PROCEDURA DI INFRAZIONE**.

DLgs n. 22/97 Recepisce 3 direttive europee per i rifiuti (dir. 91/156/CEE Rifiuti, 91/ 689/CEE Rifiuti pericolosi, 94/62/CE rifiuti da imballaggio) Sono occorsi ben 6 anni per recepire una norma votata dal parlamento europeo !!!!

Richiamati due volte (PROCEDURA D'INFRAZIONE CON SANZIONE ECONOMICA AL PAESE) sul contenuto e sulla forma del DLgs n. 22/97 non abbiamo recepito delle parti obbligatorie e abbiamo inventato una definizione di rifiuto in contraddizione di quanto espresso dalla direttiva.

COMUNITÀ EUROPEA - ATTIVITÀ LEGISLATIVA

Le NORME COMUNITARIE

- Hanno valore PRIMARIO
- Hanno capacità di modificare o abrogare le norme nazionali
- Hanno prevalenza su le norme interne
- Obbligo dei giudici a non applicare le norme nazionali in contrasto con le norme europee

PERCHÉ ?

- Abbiamo modificato la Costituzione per poter recepire le norme comunitarie.
- PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Leggi Regionale - Direttive Regionali

Costituzione della Repubblica Italiana - art. 123

"Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali."

.... *omissis*

Statuto Regione Emilia Romagna

Bollettino Ufficiale n. 45 del 5 luglio 1989

Statuto della regione Emilia Romagna

Art. 46 - Funzioni della Giunta regionale

1. La Giunta regionale esercita attività di promozione, di iniziativa e di amministrazione, in coerenza con l'indirizzo politico ed amministrativo determinato dall'Assemblea legislativa
2. Compete in particolare alla Giunta:
 - a) attuare le leggi, le decisioni e gli indirizzi approvati dall'Assemblea;
 -
 - k) adottare ogni altro provvedimento che lo Statuto e le leggi, nel rispetto delle competenze statutarie, non affidano alla competenza dell'Assemblea.

INTERPRETAZIONE DELLA NORMA


Art. 12 disp. prel. Codice Civile “Interpretazione della legge”

- *“Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.”*
- LETTERALE
- LOGICO - intenzione del legislatore
- PROCEDIMENTO ANALOGICO – casi simili o materie analoghe
- PRICIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO

INTERPRETAZIONE DELLA NORMA

INTERPRETAZIONE

- Ricerca e spiegazione della norma volta a determinare la volontà effettiva del legislatore



2

**Legge Regionale
Emilia Romagna
n. 23/89**

Guardie Ecologiche Volontarie

CHI SIAMO

- **CITTADINI E PERSONE**
 - SENZA CONDANNE PENALI PER DELITTI
- **VOLONTARI**
 - Quindi NON PAGATI
 - Dedichiamo parte del nostro tempo libero all'ambiente
- **PERSONE INTERESSATI ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE**
 - Nel senso più esteso del termine
- **APPLICHIAMO LE LEGGI**
 - Possiamo essere chiamati a tutelare DIRITTI o INTERESSI fortemente ANTI AMBIENTALISTI
- **PER ULTIMO, SI RICHIEDE ALLE GUARDIE ANCHE UNA**
 - Forte motivazione personale
 - Alta professionalità e preparazione
 - Tempo da dedicare ai rapporti con gli ENTI
 - Almeno 100 ore l'anno per il'associazione

Guardie Ecologiche Volontarie

DA DOVE ABBIAMO ORIGINE

- **L.R. Emilia Romagna n. 2/1977**
 - “Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale – istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura – disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco”
- **Dopo anni di presenza qualificata sul territorio regionale, a confronti e scontri con le forze politiche regionali, condotti in tutta la regione dalle guardie più vecchie e grazie a una più spiccata sensibilità ambientale**
- **L.R. Emilia Romagna n. 23 del 03 luglio 1989.**
 - **“DISCIPLINA DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA”**

Guardie Ecologiche Volontarie

COSA FACCIAMO

L.R. Emilia Romagna n. 23 del 03 luglio 1989.

- “DISCIPLINA DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA”
- Dedichiamo parte del nostro tempo libero per vigilare sul territorio ai fini del rispetto delle leggi di tutela dell’ambiente e del patrimonio naturale, svolgiamo azioni di informazione e di educazione ambientale, collaboriamo con le autorità preposte nelle opere di soccorso in caso di calamità pubbliche e di emergenze di carattere ecologico”

PRENDIAMO PARTE AD ASPETTI DECISIONALI PUBBLICI

- INTERFERIAMO CON PROCESSI DECISIONALI
 - Controlliamo e proponiamo
 - Evidenziamo problemi ecologici/ambientali
 - Difendendo beni ambientali

INTERVENIAMO IN PROCESSI DECISIONALI “PARTECIPATI”

Collaboriamo solo con ENTI PUBBLICI

Perseguiamo gli indirizzi strategici e gli obiettivi stabiliti dagli organi associativi

Guardie Ecologiche Volontarie

IN OGNI SITUAZIONE SEMPRE
E RIPETO SEMPRE

NEL RIVOLGERSI ALLE PERSONE

MASSIMA EDUCAZIONE E RISPETTO

QUALUNQUE COSA ABBIANO FATTO

O

PENSIAMO ABBIANO FATTO

Legge Regionale Emilia Romagna

n. 23 del 03 luglio 1989.

Bollettino Ufficiale n. 45 del 5 luglio 1989

Art. 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e ne favorisce lo sviluppo per le seguenti specifiche finalità:

diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali;
concorrere con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente.

2. A tali fini la Regione promuove la formazione di guardie ecologiche volontarie.

Legge Regionale Emilia Romagna

n. 23 del 03 luglio 1989.

Bollettino Ufficiale n. 45 del 5 luglio 1989

Art. 2

Organizzazione della vigilanza ecologica volontaria

1. Le guardie ecologiche volontarie, incaricate con le procedure di cui al successivo art. 6, si organizzano in uno o più raggruppamenti provinciali o circondariali, dotati di propri statuti e di regolamenti di servizio. I raggruppamenti provinciali o circondariali possono essere promossi anche dalle associazioni di protezione ambientale giuridicamente riconosciute a norma dell'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349. I regolamenti di servizio sono approvati dall'Autorità di pubblica sicurezza a norma del R.D.L. 26/9/1935, n. 1952.

2. Le guardie ecologiche volontarie svolgono la propria attività organizzate nei raggruppamenti provinciali o circondariali, nell'ambito dei programmi predisposti dalle Amministrazioni provinciali e dal Comitato circondariale di Rimini (1) e delle convenzioni di cui agli artt. 8 e 9.

3. I raggruppamenti provinciali o circondariali costituiscono il tramite mediante il quale le Province ed il Comitato circondariale di Rimini e gli enti od organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente intrattengono i rapporti con le guardie ecologiche volontarie.

Legge Regionale Emilia Romagna n. 23 del 03 luglio 1989.

Bollettino Ufficiale n. 45 del 5 luglio 1989

Art. 3

Compiti delle guardie ecologiche volontarie

1. *Le guardie ecologiche volontarie:*

- a) promuovono e diffondono l'informazione in materia ambientale, con particolare riferimento alla legislazione relativa e concorrono ai compiti di protezione dell'ambiente;*
- b) accertano, nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 9, nei limiti dell'incarico e nel rispetto dell'art. 6, violazioni - comportanti l'applicazione di sanzioni pecuniarie - di disposizioni di legge o di regolamento in materia di protezione del patrimonio naturale e dell'ambiente, nonché di provvedimenti istitutivi di parchi e riserve e dei relativi strumenti di pianificazione e attuazione;*

Legge Regionale Emilia Romagna n. 23 del 03 luglio 1989.

Bollettino Ufficiale n. 45 del 5 luglio 1989

Art. 3

Compiti delle guardie ecologiche volontarie

1. Le guardie ecologiche volontarie:

c) collaborano con gli enti od organismi pubblici competenti alla vigilanza in materia di inquinamento idrico, di smaltimento dei rifiuti, di escavazioni di materiali litoidi e di polizia idraulica, di protezione della fauna selvatica, di esercizio della caccia e della pesca, di tutela del patrimonio naturale e paesistico, di difesa dagli incendi boschivi e di prescrizioni di polizia forestale, segnalando le infrazioni rilevate, precisando, ove possibile, le generalità del trasgressore; nello svolgimento di tali compiti operano secondo le direttive emanate dai predetti enti od organismi;

d) collaborano con le competenti autorità nelle opere di soccorso in caso di pubbliche calamità e di emergenza di carattere ecologico.

2. *L'espletamento del servizio di vigilanza ecologica volontaria non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o di lavoro ed è prestato a titolo gratuito.*

Legge Regionale Emilia Romagna

n. 23 del 03 luglio 1989.

Bollettino Ufficiale n. 45 del 5 luglio 1989

Art. 4

Corsi di formazione e di aggiornamento

1. La Giunta regionale, sentiti le Province, il Comitato circondariale di Rimini (1) e i rappresentanti dei raggruppamenti provinciali e circondariali delle guardie ecologiche volontarie, definisce le modalità di svolgimento e di conclusione dei corsi di formazione per volontari da adibire al servizio di vigilanza ecologica, stabilisce il contenuto dei programmi e determina il numero massimo di soggetti ammissibili ai corsi medesimi per ciascun ambito provinciale e circondariale (1).

2. I corsi possono essere organizzati dalle Province, dal Comitato circondariale di Rimini, dai raggruppamenti provinciali o circondariali delle guardie ecologiche volontarie nonché dalle associazioni di protezione ambientale giuridicamente riconosciute a norma dell'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 e si concludono con un esame teorico-pratico secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi del primo comma.

3. La Commissione d'esame, nominata con deliberazione della Giunta provinciale o dell'Ufficio di Presidenza del Comitato circondariale (1), è presieduta dall'assessore provinciale competente o dal componente dell'Ufficio di Presidenza del Circondario competente per materia o da funzionari all'uopo nominati ed è composta: da un esperto in legislazione in materia ambientale, da un esperto in discipline ecologiche ed ambientali, da un esperto designato dall'ente, dall'organismo o dal raggruppamento organizzatore e da un funzionario di Pubblica sicurezza designato dal Prefetto. Esercita le funzioni di segretario un impiegato della Provincia o del Comitato circondariale di Rimini. Con il provvedimento di nomina della commissione o con atto successivo è stabilito il calendario d'esame.

4. La Giunta regionale con lo stesso procedimento di cui al primo comma definisce altresì le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento per le guardie ecologiche volontarie già in servizio.

Legge Regionale Emilia Romagna n. 23 del 03 luglio 1989.

Bollettino Ufficiale n. 45 del 5 luglio 1989

Art. 5

Guardie già in servizio

1. Alle guardie ecologiche volontarie, nominate ai sensi delle leggi regionali previgenti e che prestano attività alla data di entrata in vigore della presente legge, viene rinnovata la nomina senza obbligo di frequenza ai corsi di formazione previsti dall'art. 4; esse sono peraltro tenute a partecipare ai corsi di aggiornamento di cui al quarto comma del citato articolo.

Legge Regionale Emilia Romagna

n. 23 del 03 luglio 1989.

Bollettino Ufficiale n. 45 del 5 luglio 1989

Art. 6

Incarico alle guardie ecologiche volontarie

1. La nomina a guardia ecologica volontaria è disposta nei confronti di chi ha superato i corsi di cui all'art. 4 con provvedimento della Provincia competente per territorio o del Comitato circondariale di Rimini (1) .L'efficacia della nomina è subordinata all'approvazione del Prefetto ai sensi dell'art. 138 del TU delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e alla prestazione del giuramento davanti al Pretore ai sensi dell'art. 250 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

Legge Regionale Emilia Romagna

n. 23 del 03 luglio 1989.

Bollettino Ufficiale n. 45 del 5 luglio 1989

Art. 6

Incarico alle guardie ecologiche volontarie

2. L'atto di nomina definisce gli specifici compiti che ciascuna guardia ecologica volontaria è chiamata ad espletare in relazione alle diverse normative ambientali, con riferimento all'art. 3; in particolare definisce puntualmente, sulla base di direttive vincolanti emanate dalla Regione, le norme che prevedono sanzioni pecunarie per la cui violazione viene conferito il potere di cui alla lettera b) del primo comma del medesimo art. 3.

3. Ogni guardia ecologica volontaria è munita di un tesserino personale, rilasciato dalla Provincia o dal Comitato circondariale di Rimini (1), conforme al modello approvato dalla Giunta regionale. Nell'esercizio dei propri compiti la guardia è tenuta a qualificarsi mediante l'esibizione del tesserino.

Legge Regionale Emilia Romagna

n. 23 del 03 luglio 1989.

Bollettino Ufficiale n. 45 del 5 luglio 1989

Art. 6

Incarico alle guardie ecologiche volontarie

- 4. Nell'espletamento del servizio la guardia ecologica volontaria è tenuta a portare un bracciale fornito dalla Provincia o dal Comitato circondariale conforme al modello approvato dalla Giunta regionale.*
- 5. (omissis ... vedi prossima diapositiva)*
- 6. Nel caso in cui collaborino con gli enti o organismi pubblici competenti alla vigilanza, ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera c), le guardie ecologiche volontarie procedono ove possibile all'identificazione del trasgressore, e redigono un rapporto scritto sulle infrazioni rilevate, da inviare all'ente o organismo competente, secondo le direttive ufficialmente impartite dal medesimo.*

Legge Regionale Emilia Romagna

n. 23 del 03 luglio 1989.

Bollettino Ufficiale n. 45 del 5 luglio 1989

Art. 6

Incarico alle guardie ecologiche volontarie

5. Nel caso in cui, con i poteri di cui all'art. 255 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, accertino violazioni - che comportino l'applicazione di sanzioni pecunarie - alle disposizioni in materia ambientale, le guardie ecologiche volontarie redigono il verbale, con le modalità previste dagli articoli 8, 9 e 10 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21. Il verbale deve essere inviato nei termini di legge, e comunque non oltre quarantotto ore, all'autorità competente ad emanare l'ordinanza/ ingiunzione nonché alla Provincia di rispettiva pertinenza o al Circondario di Rimini anche nei casi in cui sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 21 del 1984. Il pagamento in misura ridotta è effettuato esclusivamente mediante versamento in appositi conti correnti postali.

La GEV nelle sue funzioni

La Gev riveste un ruolo di Pubblico Ufficiale nello svolgimento delle proprie attività

L'atto di riconoscimento della Guardia Ecologica Volontaria ha una particolare rilevanza giuridica che viene dimostrata solo all'atto dell'esibizione del tesserino personale e del bracciale forniti dalla Regione.



Legge Regionale Emilia Romagna n. 23 del 03 luglio 1989.

Bollettino Ufficiale n. 45 del 5 luglio 1989

Art. 7

Sospensione e revoca dell'incarico

1. Con atto adottato dalla Provincia o dal Comitato circondariale di Rimini (1), sentiti i rappresentanti del raggruppamento provinciale o circondariale, l'incarico di guardia ecologica volontaria può essere sospeso per un periodo massimo di sei mesi in caso di accertata irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati e può essere revocato ove si tratti di irregolarità particolarmente gravi ovvero si persista nel commetterne dopo la sospensione. La revoca dell'incarico è disposta anche nel caso di persistente accertata inattività, nonché per il venir meno dei necessari requisiti di idoneità.

2. I relativi provvedimenti sono comunicati alla Regione ed al Prefetto per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Legge Regionale Emilia Romagna n. 23 del 03 luglio 1989.

Bollettino Ufficiale n. 45 del 5 luglio 1989

Art. 8

Compiti delle Province e del Comitato circondariale

1. Le Province ed il Comitato circondariale di Rimini:

- a) redigono i programmi di cui all'art. 2, secondo comma, d'intesa con gli enti e gli organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente, nonché con le rappresentanze dei raggruppamenti provinciali o circondariali chiamati a concorrere alla realizzazione dei programmi medesimi;*
- b) ricevono i resoconti dell'attività espletata e le notizie relative alle trasgressioni accertate;*

Legge Regionale Emilia Romagna

n. 23 del 03 luglio 1989.

Bollettino Ufficiale n. 45 del 5 luglio 1989

Art. 8

Compiti delle Province e del Comitato circondariale

1. Le Province ed il Comitato circondariale di Rimini:

c) promuovono il coordinamento con tutti gli enti od organismi pubblici di cui all'art. 3, lett. c), al fine di attivare le migliori forme di collaborazione, anche promuovendo la stipulazione o stipulando direttamente apposite convenzioni con le rappresentanze di raggruppamenti provinciali e circondariali;

d) redigono ed inviano alla Regione entro il mese di febbraio di ciascun anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;

e) stipulano direttamente contratti di assicurazione contro gli infortuni cui le guardie ecologiche volontarie possono essere esposte nell'espletamento dell'incarico, nei casi in cui alla copertura del rischio non si provveda altrimenti in base alle convenzioni di cui alla lettera c) del presente articolo ed all'art. 9;

Legge Regionale Emilia Romagna n. 23 del 03 luglio 1989.

Bollettino Ufficiale n. 45 del 5 luglio 1989

Art. 8

Compiti delle Province e del Comitato circondariale

1. Le Province ed il Comitato circondariale di Rimini:

f) stipulano direttamente contratti di assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi per i danni causati dalle guardie ecologiche volontarie nell'espletamento dell'incarico, nei casi in cui alla copertura del rischio non si provveda altrimenti in base alle convenzioni di cui alla lettera c) del presente articolo ed all'art. 9;

g) mettono a disposizione dei raggruppamenti provinciali e circondariali delle guardie ecologiche volontarie mezzi e attrezzature da destinare all'espletamento del servizio, nei limiti delle assegnazioni previste nel bilancio regionale e provinciale.

Legge Regionale Emilia Romagna
n. 23 del 03 luglio 1989.

Bollettino Ufficiale n. 45 del 5 luglio 1989

Art. 9

Attuazione dei programmi

1. I programmi di cui al secondo comma dell'art. 2 ed alla lettera a) dell'art. 8 si attuano mediante convenzioni.

La convenzione costituisce lo strumento normale per regolare i rapporti fra il raggruppamento provinciale o circondariale e l'ente od organismo pubblico che si avvale dell'opera delle guardie ecologiche volontarie.

Legge Regionale Emilia Romagna
n. 23 del 03 luglio 1989.

Bollettino Ufficiale n. 45 del 5 luglio 1989

Art. 10

Doveri delle guardie ecologiche volontarie

1. Le guardie ecologiche volontarie devono operare con prudenza, diligenza e perizia e svolgere le proprie funzioni con le modalità risultanti dai programmi di lavoro predisposti dalle Province e dal Circondario di Rimini (1) nonché dalle convenzioni ai sensi degli artt. 8 e 9.

**Legge Regionale Emilia Romagna
n. 23 del 03 luglio 1989.**

Bollettino Ufficiale n. 45 del 5 luglio 1989

Art. 10

Doveri delle guardie ecologiche volontarie

2. Se ha notizia di un reato nell'esercizio o a causa del servizio di cui è incaricata, la guardia ecologica volontaria è obbligata a farne rapporto secondo le direttive emanate dall'ente od organismo pubblico che si avvale della sua opera, salvo che si tratti di reato punibile a querela dell'offeso.

**Legge Regionale Emilia Romagna
n. 23 del 03 luglio 1989.**

Bollettino Ufficiale n. 45 del 5 luglio 1989

Art. 10

Doveri delle guardie ecologiche volontarie

3. Nell'espletamento dei propri compiti le guardie ecologiche volontarie non possono essere armate, anche se regolarmente autorizzate al porto delle armi.

Legge Regionale Emilia Romagna n. 23 del 03 luglio 1989.

Bollettino Ufficiale n. 45 del 5 luglio 1989

Art. 11

Coordinamento regionale

1. La Giunta regionale esercita la necessaria azione di promozione, indirizzo e coordinamento anche mediante l'elaborazione di schemi tipo di convenzioni e l'emanazione di direttive da adottarsi secondo quanto previsto dall'art. 35 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6.

Abrogata dall'art. 52 LR ER n.20/2000

Art. 35 Coordinamento delle funzioni delegate

L'attività di indirizzo e coordinamento, inerente all'esercizio delle funzioni delegate o sub - delegate, di cui all'art. 5, è determinata con la collaborazione degli enti locali interessati ed è attuata anche attraverso piani, programmi e progetti regionali.


Le leggi regionali di delega o sub - delega di funzioni prevedono di norma che l'esercizio delle funzioni delegate si svolga sulla base di progetti adottati dagli enti locali territoriali in coerenza con gli obiettivi prefissati a livello regionale o provinciale.

L'opportunità di esercizio associato delle funzioni delegate o sub - delegate ai comuni e gli ambiti territoriali intercomunali per detto esercizio, salvo che non sia diversamente disposto, sono decisi esclusivamente dai comuni. Qualora i comuni intendano esercitare in forma associata le funzioni loro delegate o sub - delegate, la Regione favorisce tale tipo di gestione.

Nel corso del rapporto di delega o sub - delega, il consiglio e la giunta regionali possono emanare direttive riguardanti le funzioni regionali delegate o sub - delegate.

Le direttive della giunta possono contenere indicazioni vincolanti per i delegatari nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano sentiti gli enti delegatari.

Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione



Legge Regionale Emilia Romagna n. 23 del 03 luglio 1989.

Bollettino Ufficiale n. 45 del 5 luglio 1989

Art. 12

Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

Legge Regionale Emilia Romagna n. 23 del 03 luglio 1989.

Bollettino Ufficiale n. 45 del 5 luglio 1989

LR. ER. N.2/1977 - PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA
FLORA REGIONALE - ISTITUZIONE DI UN FONDO REGIONALE PER LA
CONSERVAZIONE DELLA NATURA - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI
PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

Art. 13

Modifica di norme

L'art. 14 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 è così sostituito:

"Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge gli agenti di polizia giudiziaria, gli agenti di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale nonché, nel caso in cui la violazione comporti l'applicazione di sanzioni pecunarie, le guardie ecologiche volontarie incaricate dalle Province e dal Comitato circondariale di Rimini (1) ".

Prima Direttiva - 2 maggio 1990 n. 2122

Nuova configurazione della GEV

La GEV agisce dentro i raggruppamenti

Agenti ed operatori ambientali a tutto campo

Funzioni di informazione e sensibilizzazione

Interventi nelle opere di soccorso in caso di calamità ed emergenze ecologiche

Funzioni di vigilanza : collaborazione - accertamento diretto delle infrazioni

Obbligo segnalazione reati ex art. 331 c.p.p. - Pubblico Ministero o Ufficiale Polizia Giudiziaria

Convenzioni

Costituzione dei Raggruppamenti Provinciali – statuto – regolamenti servizio

Corsi di Formazione - programmi dei corsi -

Corsi di aggiornamento

Seconda Direttiva - 26 novembre 1991, n. 23

Estensione dei poteri di accertamento

Contenuto singolo atto di nomina

Modalità di svolgimento e conclusione dei corsi di formazione

Terza Direttiva - 21 novembre 1995, n. 4055

Requisiti formali per la costituzione e l'operatività di un Raggruppamento

Caratteristiche minime che deve possedere un Raggruppamento:

- a) almeno 30 volontari con nomina e decreto
(nel caso di più raggruppamenti provinciali - esclusi i raggruppamenti delle le associazioni nazionali riconosciute es. Lega Ambiente, WWF, LIPU, ecc.)
- b) vigilanza ecologica su 1/3 del territorio provinciale
- c) attività media mensile non inferiore alle 8 ore

Potere di accertamento (necessità di estendere le competenze anche caccia)

Copertura assicurativa a carico delle associazioni (legge volontariato)

Quarta Direttiva - 22 febbraio 2000, n.266

Definizione dei requisiti operativi e delle programmazioni dei Raggruppamenti

Modalità dello svolgimento dei corsi ed aggiornamento dei contenuti

Addestramento delle GEV

Estensione poteri di accertamento

Possibilità di attuare convenzioni con altri enti oltre la provincia

Proposta protocollo d'intesa fra Regione-Provincia-Raggruppamento

Quinta Direttiva - 22 dicembre 2008, n.2291

Le provincie tengono il registro delle GEV e provvedono al rinnovo dei decreti

Le provincia devono adottare la DGR 980/2008 – regolamento vigilanza venatoria

I raggruppamenti devono certificare l' idoneità fisica delle GEV

I raggruppamenti devono equipaggiare le GEV di un vestiario/divisa comune

Aggiornamento programma corsi di formazione

Aggiornamento potere di accertamento (sono indicate le nuove leggi)

Conferenza biennale Regione-Provincia-Raggruppamenti

Equivalenza bracciale e rettangolo stoffa cucito sul vestiario

Programma integrato di vigilanza sulle seguenti materie :

Rete natura 2000 e aree protette

Tutela Acque

Gestione rifiuti

Direttiva attività venatoria - 30 giugno 2008, n.980

Lega le attività di controllo venatorio al regolamento provinciale

Probabile atto illegittimo citata articolo di legge sbagliato

Coinvolte in modo marginale

È comunque una
bella attività



Fine

era ora.....